







# **ALLEGATO 6**

# **MODELLO STANDARD "CONTRATTO DI PEGNO"**

(per il caso di atto di rinnovo del pegno si utilizzerà ugualmente il presente Modello con i dovuti adattamenti)

### **CONTRATTO DI PEGNO**

### **TRA**

**FI.L.S.E. S.P.A.**, con sede legale in Genova, Via Peschiera 16, capitale sociale pari a euro [●], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] (di seguito "**FI.L.S.E.**");

Ε

**BANCA** [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

FI.L.S.E. e il Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "Parti".

#### **PREMESSO CHE**

- A) Con Delibera di Giunta Regionale n.1274 del 16/11/2015, Regione Liguria (di seguito "Regione") ha dato mandato alla finanziaria regionale FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito "FI.L.S.E."), in attuazione della linea di attività 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" del Programma Operativo Regionale 2007-2013 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), di costituire il Fondo Tranched Cover Liguria (di seguito "Fondo"), espletando tutte le relative necessarie procedure.
- C) Tale Fondo viene impiegato quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle Tranches Junior di portafogli segmentati di finanziamenti (di seguito definiti anche "Tranched cover")
- D) In data 19 Novembre 2015, FI.L.S.E. ha emanato un Avviso pubblico, allegato al presente Accordo Convenzionale sub A per la selezione di uno o più enti finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione Liguria di cui sopra.









E)	Il Finanziatore ha presentato Istanza di Manifestazione di Interesse, corredata dalla
	documentazione indicata nell'Avviso, superando la medesima selezione, giusta provvedimento
E)	in data il Finanziatore è risultato aggiudicatario del Lotto Finanziario (inserire data
	e Lotto Finanziario assegnato);
F)	in data FI.L.S.E. e il Finanziatore hanno sottoscritto l'Accordo Convenzionale secondo
	quanto previsto nell'Avviso.
G)	Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno [sul

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di pegno, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

nell'Accordo Convenzionale, [nei termini e alle condizioni di seguito descritti].

Cash Collateral depositato sul Conto Vincolato] secondo quanto previsto nell'Avviso e

# **TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI**

#### ART. 1 - DEFINIZIONI

- 1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente contratto dovranno essere interpretati, sia al singolare che al plurale, con il significato a essi attribuito all'art. 3 dell'Accordo Convenzionale ("Definizioni").
- 1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

**Comunicazione di Addebito / Accredito:** indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato A inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'art. 4;

**Comunicazione di Escussione Definitiva:** indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato B, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'art. 4;

**Comunicazione di Escussione:** indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'allegato C, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'art. 4.

### **ART. 2 - COSTITUZIONE DEL PEGNO**

2.1. FI.L.S.E., ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 1851 del codice civile e del d.lgs. n. 170 del 21 Maggio 2004, costituisce irrevocabilmente in pegno a garanzia delle obbligazioni garantite di cui al successivo art. 3 e in favore del Finanziatore, la somma di euro .................................], depositata sul Conto Vincolato IBAN ................................. aperto presso il Finanziatore intestato a "FI.L.S.E. - Fondo Tranched Cover Liguria".









- 2.2. E' onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 170 del 21 Maggio 2004.
- 2.3. In deroga a quanto previsto dall'art. 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell'art. 2.1 al netto degli oneri fiscali dovuti ai sensi del contratto di Conto Vincolato non saranno oggetto del pegno e pertanto saranno liberati e/o liquidati con cadenza periodica [trimestralmente/semestralmente] a credito di un conto corrente intestato a FI.L.S.E. i cui estremi saranno comunicati da FI.L.S.E. al Finanziatore al più presto e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno.
- 2.4. FI.L.S.E. non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore.

#### **ART. 3 - OBBLIGAZIONI GARANTITE**

- 3.1. Il presente pegno garantisce, nei limiti dell'80%, le somme dovute al Finanziatore in relazione ai Finanziamenti in Default comprensive di capitale, interessi e altri accessori, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti al Finanziatore e non corrisposti dall'Impresa, ivi inclusi i costi legali e le spese di giustizia sostenute dal Finanziatore.
- 3.2. Il presente pegno è unico e indivisibile ex art. 2799 cod. civ..

# **ART. 4 - ESCUSSIONE DEL PEGNO**

- 4.1 Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'Impresa o successivamente alla classificazione del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in Default a condizione che detto inadempimento o detta classificazione come Finanziamento in Default si siano verificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto di Pegno.
- 4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in Default, prelevando dal Conto Vincolato un importo pari all'80% della Perdita, come di volta in volta stimata. A tal fine, il Finanziatore provvederà a inviare a FI.L.S.E. una apposita Comunicazione di Escussione, fatta salva la possibilità di cui al successivo art. 7.1. lett. a).
- 4.3. Fino alla determinazione delle Perdite Definitive, il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il Conto Vincolato in funzione dell'aggiornamento delle Perdite Provvisorie del Portafoglio, tenendo conto delle modalità di imputazione degli incassi e delle Perdite come disciplinate al successivo art. 6. A tal fine, il Finanziatore provvederà a inviare a FI.L.S.E. una apposita Comunicazione di Addebito/Accredito, o il resoconto di cui al successivo art.7.1 b). Resta inteso che, in conformità all'Avviso e all'Accordo Convenzionale, il Conto Vincolato non potrà essere addebitato per una somma superiore all'80 % della Perdita, e che, pertanto, il restante 20%









della Perdita rimarrà a carico del Finanziatore.

- 4.4. Successivamente ai prelievi di cui al precedente art. 4.2. e non necessariamente entro il termine di cui al medesimo articolo, ma conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore perverrà al computo di ciascuna Perdita Definitiva, cristallizzando l'importo della medesima e quindi l'importo della relativa garanzia escussa sarà definitivo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12.4. dell'Accordo Convenzionale (surroga di FI.L.S.E.), il finanziatore provvederà a comunicare ciascuna Perdita Definitiva in occasione delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 7.2. dell'Accordo Convenzionale stesso ovvero in occasione della comunicazione di Escussione Definitiva.
- 4.5. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.
- 4.6. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto all'individuazione della Perdita Definitiva relativa a tutti i Finanziamenti in Default ovvero alla scadenza dell'Accordo Convenzionale (qualora il Finanziatore avesse optato per l'opzione B dell'art. 13 dell'Accordo Convenzionale (Durata) e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13.2.), il Finanziatore provvederà ad inviare a FI.L.S.E. la Comunicazione di Escussione Definitiva. FI.L.S.E. provvederà a dare conferma della ricezione della predetta comunicazione e il Finanziatore libererà le eventuali somme residue ancora costituite in pegno sul Conto Vincolato, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.13 dell'Accordo Convenzionale.

### **ART. 5 - PROCEDURE DI RECUPERO**

5.1. Le procedure di recupero sono disciplinate dall'art. 12 dell'Accordo Convenzionale, cui si rinvia.

#### ART. 6 - IMPUTAZIONE DELLE PERDITE E DEGLI INCASSI

- 6.1. Le Parti concordano che ogni Perdita sul Portafoglio sarà imputata come segue:
  - i. in primo luogo, sarà imputata a riduzione della Tranche Junior (sempre nei limiti rispettivamente dell'80% di competenza di FI.L.S.E. e del 20% di competenza del Finanziatore); e
  - ii. in secondo luogo, a partire dal momento in cui la Tranche Junior si sarà ridotta a zero, sarà imputata alla Tranche Senior.
- 6.2. Le Parti concordano che ogni importo incassato in relazione ai Finanziamenti, comprese le somme recuperate relative ai Finanziamenti in Default, sarà ripartito come segue:
  - i. in primo luogo, sarà imputato alla Tranche Senior, fino alla sua completa ricostituzione; e
  - ii. in secondo luogo, sarà imputato alla Tranche Junior (sempre nei limiti rispettivamente dell'80% di competenza di FI.L.S.E. e del 20% di competenza del Finanziatore).









# **ART. 7 - ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE**

- 7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di FI.L.S.E. a:
  - a) informare FI.L.S.E. della volontà di escutere la garanzia, ai sensi dell'art. 4.4, mediante l'invio della Comunicazione di Escussione, fermo restando che il Finanziatore potrà scegliere di sostituire la Comunicazione di Escussione con il resoconto di cui all'art. 7.2 dell'Accordo Convenzionale, inclusivo dei dati di cui all'art. 7.2 d);
  - b) informare FI.L.S.E. degli addebiti o accrediti a titolo provvisorio e/o definitivo del Conto Vincolato ai sensi dell'art. 4.2, mediante l'invio della Comunicazione di Addebito/Accredito, fermo restando che il Finanziatore potrà scegliere di sostituire la Comunicazione di Addebito/Accredito con il resoconto di cui all'art. 7.2 dell'Accordo Convenzionale inclusivo dei dati di cui all'art. 7.2 d);
  - c) informare FI.L.S.E. del computo delle Perdite Definitive ai sensi dell'art. 4.3, mediante invio della Comunicazione di Escussione Definitiva, fermo restando che il Finanziatore potrà scegliere di sostituire la Comunicazione di Escussione Definitiva con il resoconto di cui all'art. 7.2 dell'Accordo Convenzionale inclusivo dei dati di cui all'art. 7.2 d); inviare con cadenza periodica [trimestrale/semestrale a scelta del Finanziatore] un resoconto delle attività svolte secondo quanto previsto dall'art. 7.2 dell'Accordo Convenzionale.

# ART. 8 - EFFICACIA

- 8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino all'integrale soddisfacimento delle obbligazioni garantite come identificate al precedente art. 3 e comunque sino a quando avrà efficacia l'Accordo Convenzionale, secondo quanto previsto all'art. 13 dello stesso.
- 8.2 [opzionale, in base alla scelta effettuata tra le opzioni di cui all'art. 13 dell'Accordo convenzionale] Successivamente alla scadenza del Finanziamento avente la durata più lunga ovvero allo scadere (ove previsto) o alla intervenuta inefficacia dell'Accordo Convenzionale, previa comunicazione a FI.L.S.E., il Finanziatore ha facoltà di svincolare parte delle somme ancora depositate in pegno sul Conto Vincolato in modo che l'entità del Cash Collateral depositato sul Conto Vincolato, a copertura della Tranche Junior, venga ridotta ad un ammontare non inferiore all'ammontare complessivo del capitale, interessi e spese maturate, ancora da rimborsarsi dei Finanziamenti in essere anche se non in fase di contenzioso ovvero non ancora qualificati quali Finanziamenti in Default, così come di quelli qualificati quali Finanziamenti in Default.
- 8.3 Tuttavia oltre a quanto previsto all'art. 13 dell'Accordo Convenzionale e dall'art. 8.1 che precede, allo scadere del periodo di 36 mesi dal termine di scadenza del Finanziamento avente durata più lunga, qualora l'Accordo Convenzionale non sia ancora venuto a scadenza e sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ovvero da recuperare o in fase di









recupero, giudiziale o stragiudiziale, le Parti potranno accordarsi affinché le Perdite Provvisorie allocate sulla Tranche Junior, siano considerate tutte Perdite Definitive e quindi sia definitivo l'importo complessivo della garanzia escussa e non si possa più dar luogo ad ulteriori addebiti o accrediti sul Conto Vincolato. In questo caso il Finanziatore potrà inviare a FI.L.S.E. la Comunicazione di Escussione Definitiva alla quale conseguirà la liberazione delle somme ancora costituite in pegno, giungendo quindi alla conclusione della Tranched Cover.

### **ART. 9 - SPESE**

9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

### ART. 10 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.
- 10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Genova. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

Genova,	
Per Fl.L.S.E. S.p.A.	
Per il Finanziatore	

#### **Allegati**

- Modello di Comunicazione di Addebito / Accredito;
- Modello di Comunicazione di Escussione Definitiva;
- Modello di Comunicazione di Escussione.